

**Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde COVID-19?**

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

- a. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- b. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- c. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- e. sagre e fiere, convegni e congressi;
- f. centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- g. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- h. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- i. concorsi pubblici.

La Certificazione dovrà attestare di aver fatto **almeno una dose di vaccino** oppure essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti oppure di essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

La Certificazione verde COVID-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. E' richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della Certificazione verde COVID-19.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

**FAQ FIPE:**

**Ho un ristorante, dove e da quando sarà obbligatorio entrare con il green pass?**

Ai sensi del D.L. n. 105/2021, **a partire dal 6 agosto 2021**, occorrerà esser muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 per accedere ai seguenti servizi e attività:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (cfr. cartello da richiedere presso la tua Fipe - Confcommercio). Dunque, la disposizione non si applica per l'accesso ai tavoli all'aperto, né per il consumo al bancone al chiuso (es. caffè al bar ecc.);
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici;
- è bene altresì sottolineare che rimane ferma anche la disposizione di cui all'art. 8-bis del "Riaperture" che impone

già oggi il possesso di una delle certificazioni verdi per i partecipanti alle feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.

La disposizione trova applicazione in zona bianca e anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentite e alle condizioni previste per le singole zone.

**Il cliente che consuma all'aperto o al banco può transitare all'interno del ristorante per usufruire dei servizi igienici, senza verifica del *green pass*? Lo stesso vale anche per il cliente che entra per un ordine d'asporto?**

Sì, il tenore letterale della disposizione di cui al nuovo art. 9 *bis*, comma 1, lett. a) del "Riaperture" (introdotto con l'art. 3 del D.L. n. 105/2021), a partire dal 6 agosto p.v. prevede il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere ai servizi di ristorazioni "per il consumo al tavolo al chiuso". È, quindi, ragionevole ritenere che l'obbligo del *green pass* non sia applicabile in tutti quei casi in cui l'ingresso ai locali non sia preordinato ad effettuare il consumo al tavolo. È questo il caso del cliente che, pur consumando nei tavoli all'esterno, abbia necessità di usufruire dei servizi igienici all'interno del locale. Lo stesso si dica per il cliente che faccia ingresso nel locale al solo fine di effettuare (o ritirare) un ordine per l'asporto.

**Secondo la nuova normativa, il *green pass* è richiesto anche ai bambini?**

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, l'obbligo del *green pass* per accedere ai tavoli al chiuso di un esercizio di ristorazione, e alle altre attività espressamente indicate dalla norma, non trova applicazione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, vale a dire, allo stato, per tutti i bambini sotto i 12 anni.

**In quali casi vengono rilasciate le certificazioni verdi?**

Il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 è disciplinato dall'art. 9 del "Riaperture", così come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 105/2021. In particolare, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni: l'avvenuta vaccinazione, con validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinazione, ma che può essere rilasciata anche:

- contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- dal 15° giorno successivo all'unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-CoV2;
- la guarigione dal SARS-CoV-2, con validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione (cessazione dell'isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
- l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

**Sono previste esclusioni dall'obbligo relativo al possesso del *green pass* per particolari categorie?**

Oltre ai bambini con età inferiore ai 12 anni, l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 105/2021, prevede una specifica esenzione dall'obbligo del *green pass* per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo le modalità che saranno definite con Circolare del Ministero della Salute. Con apposito DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale tali certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando al contempo la *privacy* del soggetto che le esibisce. Nelle more dell'adozione di tale provvedimento, potranno esser utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

**Esiste un obbligo di vaccinazione dei dipendenti in capo al datore di lavoro? Il datore di lavoro può accertarsi della vaccinazione dei lavoratori e/o obbligarli a vaccinarsi o ad effettuare tamponi per accedere ai locali del pubblico esercizio?**

Gli obblighi in capo al datore di lavoro previsti dalla normativa vigente riguardano esclusivamente il rispetto:

- delle disposizioni contenute all'interno del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021;
- delle disposizioni contenute nella circolare ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

Le predette disposizioni non impongono al datore di lavoro l'obbligo di vaccinazione e/o l'obbligo di tampone dei dipendenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Occorre altresì ricordare che allo stato il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in

assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione.

#### **FAQ FEDERALBERGHI:**

A causa della sovrapposizione di regolamenti, decreti e ordinanze, gli obblighi posti a carico delle strutture turistico ricettive in materia di green pass possono risultare talvolta poco chiari.

Federalberghi ha pertanto ritenuto utile fornire alcune risposte alle domande più frequenti pervenute agli uffici.

#### **1. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass per ogni cliente che intende soggiornare presso la struttura?**

No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass di ogni cliente che soggiorna nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Per soggiornare nelle strutture ricettive le norme vigenti non richiedono il possesso del green pass.

#### **2. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare presso la struttura?**

No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei turisti stranieri che intendono soggiornare nella struttura, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dai vettori o dalle autorità preposte.

#### **3. I gestori delle strutture ricettive localizzate in regioni rosse o arancioni sono obbligati a verificare il possesso del green pass dei clienti che vengono da altre regioni, o comunque della sussistenza degli altri motivi che consentono di muoversi tra regioni rosse o arancioni?**

No. I gestori delle strutture ricettive non solo non sono obbligati a verificare il green pass dei clienti o la sussistenza dei motivi che consentono gli spostamenti, ma non sono legittimati a tale tipo di controllo. Il controllo viene fatto dalle autorità preposte.

#### **4. I gestori delle strutture ricettive possono scegliere di consentire il soggiorno solo a clienti in possesso del green pass?**

No. L'articolo 10 bis del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 stabilisce che le certificazioni verdi COVID-19, cosiddette "green pass", possono essere utilizzate esclusivamente in alcuni specifici casi, tra i quali non rientra il soggiorno presso le strutture ricettive.

#### **5. Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, deve verificare il possesso del green pass di ogni partecipante?**

Si. L'articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 ricomprende tra i soggetti verificatori i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. Si ricorda che l'articolo 9 del decreto legge 18 maggio 2021 n. 65 consente le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

#### **6. Il gestore di una struttura ricettiva che organizza una festa di matrimonio nelle proprie sale, può delegare un proprio dipendente o un terzo per la verifica del possesso del green pass dei partecipanti?**

Si. L'articolo 13 del dpcm 17 giugno 2021 consente ai titolari di strutture ricettive di delegare la verifica del green pass. I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

#### **7. Occorre registrare il nome e cognome dei partecipanti ad una festa o ad una cena che non soggiornano nella struttura ricettiva?**

Si. Anche se si tratta di una cena, per la quale non è richiesto il possesso del green pass, nel caso di persone non alloggiate, le linee guida delle regioni prevedono che il gestore della struttura ricettiva mantenga l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

#### **8. Quali sono le sanzioni per il gestore di una struttura ricettiva che non verifica il possesso del green pass dei partecipanti ad una festa nelle proprie sale?**

In caso di violazione delle disposizioni relative alle feste (articolo 9 del decreto legge n. 65 del 2021), è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, nonché, per gli esercizi, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

### **9. Come si effettua la verifica del possesso del green pass?**

Occorre scaricare l'applicazione "VerificaC19", su un dispositivo mobile. L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Per ulteriori informazioni: [www.federalberghi.it/primopiano/green-pass-le-faq-di-federalberghi.aspx#.YNrl9ugzblU](http://www.federalberghi.it/primopiano/green-pass-le-faq-di-federalberghi.aspx#.YNrl9ugzblU)

### **ULTERIORI SPECIFICHE:**

#### **applicabilità ai lavoratori:**

Anche se nel comunicato stampa che è stato diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 22 luglio si afferma che la certificazione verde sarà richiesta per poter "svolgere o accedere" alle attività e agli ambiti menzionati, in realtà, il testo ufficiale del decreto non opera alcun riferimento allo "svolgimento" delle attività.

Si deve conseguentemente ritenere che il green pass non sia richiesto per i lavoratori dipendenti e per gli altri collaboratori dell'impresa.

#### **sanzioni**

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell'esercente sia dell'utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

#### **esenzioni**

L'obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di accesso ai servizi e attività elencati all'articolo 3, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

#### **verifiche**

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021.

Al riguardo, si rammenta che la verifica del possesso del green pass si effettua mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando *l'applicazione "VerificaC19", scaricata su un dispositivo mobile*. Tale applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

L'interessato mostrerà al verificatore il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. L'App mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa. L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

Si ricorda infine che tra i soggetti verificatori, deputati quindi alla verifica del possesso del green pass (quando il possesso del green pass è richiesto dalle norme vigenti per attività da svolgersi all'interno delle strutture ricettive), sono ricompresi i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. I titolari possono delegare soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Dubbi interpretativi:

1) Ristorante all'interno di hotel o strutture ricettive. Servirà il Green Pass? Servirà solo per gli utenti esterni? Saranno esenti i clienti che soggiornano in hotel? Sia Fipe che Federalbeghi hanno posto il quesito al Ministero e Governo.

Nei prossimi giorni dovrebbe uscire nuovo Decreto Legge inerente ai tempi della "scuola", "trasporti" e "lavoro" (dipendenti e datori di lavoro)